



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00630/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2018, presentato, in data 7 agosto 2018, dalla A.S.D. Monteriggioni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Settore Giovanile Scolastico della FIGC, il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND e nei confronti della Delegazione Provinciale del C.R.T. FIGC-LND avverso la delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 73 del 21 giugno 2018, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al campionato Allievi Regionali s.s. 2018/2019; il provvedimento assunto dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, dott. Vito Tisci, in data 11 luglio 2018, comunicato a mezzo e-mail il successivo 30 luglio; la delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 3 del 10 luglio 2018, nella parte in cui non si indica la ricorrente Monteriggioni tra le società ammesse al campionato Allievi Regionali s.s. 2018/2019; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compreso il C.U. C.R.T. n. 30 del 14 dicembre 2017 ed il C.U. n. 28 Settore Giovanile e Scolastico del 1 dicembre 2017, limitatamente al punto 1 dei criteri di preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2018/2019.

Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico del resistente C.R. Toscana.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 agosto 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 28 agosto 2018.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito